



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
IL DIRETTORE GENERALE

Ai sig.ri Presidenti di Corte di appello

**Oggetto:** Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense 2020 – secondo orale. Art. 3 decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – certificazioni verdi COVID – 19 (cd. Green pass) – modalità operative.

Nell'ottica di orientare in modo uniforme lo svolgimento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2020, in un contesto contrassegnato dalla permanenza dello stato di emergenza sanitaria e dalla vigenza di numerose misure restrittive, preme fornire indicazioni sulle corretta esegesi dell'art. 9 *bis*, 1 comma, lett. i), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105.

La norma, in particolare, dispone che *“A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:*

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*
- f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;*
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*



- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*  
*i) concorsi pubblici”.*

Premesso che alla stregua del tenore letterale della disposizione è insorto il dubbio interpretativo se l'efficacia del precetto possa riguardare anche l'esame di abilitazione alla professione forense, sì da non potersi consentire l'accesso alla prova orale a quanti non siano muniti di idonea certificazione verde COVID-19, questa Direzione generale ritiene di condividere integralmente l'interpretazione secondo la quale la disposizione circa l'obbligo del c.d. Green pass non può trovare applicazione, in via estensiva, oltre alle fattispecie tipiche tassativamente indicate dal legislatore e, specificamente, per i soli concorsi pubblici in senso stretto.

Infatti, sostanziandosi la previsione di cui al citato art. 9 *bis* in una disciplina di carattere eccezionale, che incide su diritti costituzionalmente tutelati e limita la libertà di circolazione delle persone, la stessa non può essere applicata attraverso il ricorso all'analogia al di fuori dell'ipotesi specificamente previste, secondo il principio di carattere generale enunciato all'art. 14 delle preleggi.

Al riguardo, non soltanto la locuzione di “concorso pubblico” allude chiaramente alle procedure di accesso al pubblico impiego, la quali sono ben diverse, come natura e finalità, dagli esami di abilitazione per l'accesso a una libera professione, ma occorre peraltro sottolineare che in tutta la precedente legislazione emergenziale il legislatore ha sempre distinto la disciplina valida per i concorsi pubblici da quella applicabile agli esami di abilitazione alle professioni, confermando che si tratta di fattispecie non sovrapponibili e da sottoporre a regolamentazioni differenti.

Di conseguenza, una volta esclusa l'esistenza di una normativa direttamente applicabile all'esame di abilitazione forense, la disciplina dell'accesso dei candidati al luogo di esame è rimessa al potere organizzativo del Presidente della Corte di appello, il quale è tenuto ad applicare esclusivamente la disciplina generale vigente che regola l'accesso del pubblico negli uffici giudiziari, predisponendo eventualmente le misure organizzative più idonee per assicurare lo svolgimento della prova da parte di tutti i candidati e tutelarne il legittimo affidamento.

Cordiali saluti.

Roma, 31 agosto 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
*Giovanni Mimmo*